

**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE**  
**PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI CONTACT CENTER E**  
**RELATIVI SERVIZI SPECIALISTICI**  
**(AS23\_004\_SDAPA – CIG A0399592C7)**

**TRA**

**CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo**, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

**E**

**FASTWEB S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, CAP 20139, Codice Fiscale e P. IVA. 12878470157, in persona del Legale Rappresentante Nicola Orofino, codice fiscale OMISSIS, domiciliato ai fini del presente atto presso la Società FASTWEB S.p.A., (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

**PREMESSO CHE**

- in data **12 dicembre 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione di una procedura finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per la messa a disposizione di una soluzione software per la gestione della piattaforma di Contact

Center mediante lo svolgimento di un appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, messo a disposizione da Consip sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

- in data **22 marzo 2024** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- in data **17 aprile 2024** il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 marzo 2024;
- con provvedimento del **18 aprile 2024** il Responsabile Unico del Progetto, sussistendo le ragioni di urgenza di cui al comma 8 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in considerazione della necessità di avviare l'esecuzione del contratto, per permettere l'espletamento di tutte le procedure di collaudo e formazione in modo tale che la piattaforma possa essere resa disponibile e funzionante (compresa la migrazione di tutti i servizi) non oltre il 15/10/2024 e garantire così l'avvio del servizio a decorrere dal **1° gennaio 2025**, autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto medesimo a decorrere dalla data del **01 maggio 2024**;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 17.970,00** (Euro diciassettemilanovecentosettanta/00) con polizza fidejussoria n. 2080741 del 19/4/2024 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. ed ha presentato la polizza assicurativa n. IT00013938LI per un massimale non inferiore ad **Euro 500.000,00** (Euro cinquecentomila/00),

a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E**

**STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI**

I documenti citati nelle premesse e quelli di seguito richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Capitolato d'Oneri, Capitolato Requisiti Tecnici e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3: Offerta Economica.

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

**Art. 2 – OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto la messa a disposizione di una soluzione software per la gestione della piattaforma di contact center. Oggetto dell'appalto è quindi la messa a disposizione di una soluzione

software attraverso modalità **Cloud computing**, utilizzabile su tutto il territorio nazionale senza costi aggiuntivi, per erogare il servizio di Call Center offerto dal CSI Piemonte e la sua integrazione con la soluzione CRM (Customer Relationship Management) utilizzata in CSI Piemonte. In particolare, l'approvvigionamento prevede:

- la messa a disposizione di una soluzione software (in modalità SaaS) per fruizione di servizi di Contact Center e relativi servizi specialistici;
- un servizio opzionale, che il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere entro la scadenza del contratto e solo a seguito di adeguata copertura economica, consistente nella possibilità di attivare la modalità di erogazione del **servizio in Business Continuity su una availability zone diversa**. Tale opzione dovrà essere attivata al massimo entro 3 mesi dalla richiesta.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato d'Oneri e Capitolato Requisiti Tecnici.

### **Art. 3 – DURATA**

Il presente Contratto d'Appalto ha avuto decorrenza dal **01 maggio 2024**, data di esecuzione anticipata dello stesso (ai sensi dell'art. 17, comma 8 del

D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e l'erogazione delle prestazioni oggetto dello stesso terminerà trascorsi **36 mesi** a decorrere dal **01/01/2025**. Al fine di permettere l'espletamento di tutte le procedure di collaudo e formazione, la piattaforma dovrà essere resa disponibile e funzionante (compresa la migrazione di tutti i servizi) **non oltre il 15/10/2024**.

#### **Art. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base dell'Offerta economica allegata, nel dettaglio:

- a) Il corrispettivo relativo allo **Start-Up della soluzione e al canone** (su base mensile) è pari ad € **Euro 251.600,00** (Euro duecentocinquantunomilaseicento/00).
- b) L'importo massimo di spesa relativo ai **minuti outbund** (richiesti a consumo) è pari ad **Euro 6.000,00** (Euro seimila/00) (oltre oneri di legge). L'importo unitario di ogni singolo minuto outbund è indicato nell'Offerta economica presentata dall'appaltatore.
- c) L'importo massimo di spesa relativo al **servizio di supporto specialistico** (richiesto a consumo) è pari ad **Euro 18.200,00** (oltre oneri di legge) (Euro diciottomiladuecentoeuro/00). L'importo unitario di ogni singola giornata uomo di supporto è indicato nell'Offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate agli importi massimi di spesa come sopra determinati, rispetto ai quali non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

d) Il Committente si riserva la facoltà di richiedere entro la scadenza del contratto e solo a seguito di adeguata copertura economica, l'attivazione **dell'eventuale opzione ex art. 120 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.** consistente nella possibilità di attivare la modalità di erogazione del **servizio in Business Continuity** su una availability zone diversa, sulla base degli importi unitari indicati nell'Offerta economica presentata dall'appaltatore (una tantum per lo Start-up e canoni mensili relativi all'effettiva durata del servizio).

<b>Componenti offerta economica</b>	<b>Importi unitari in Euro (oltre oneri di legge)</b>	<b>Importi complessivi in Euro (oltre oneri di legge)</b>
Importo relativo alla messa a disposizione della soluzione software per la gestione della piattaforma di Contact Center e relativi servizi specialistici (quali declinati nel Capitolato tecnico)	<b>Euro 32.000,00</b> (una tantum – start up)	<b>Euro 32.000,00</b>
	<b>Euro 6.100,00</b> (canone mensile)	<b>Euro 219.600,00</b>
Importo offerto per una giornata di supporto specialistico	<b>Euro 450,00</b>	<b>Euro 18.200,00</b> (Importo massimo stimato di spesa)
Importo offerto per un singolo minuto di Outbound	<b>Euro 0,01</b>	<b>Euro 6.000,00</b> (Importo massimo stimato di spesa)
Importo offerto (una tantum) per lo Start-Up della Business Continuity (opzione)	<b>Euro 2.990,00</b>	<b>Euro 2.990,00</b> (una tantum)
Canone mensile offerto per la Business Continuity (opzione)	<b>Euro 1.450,00</b>	<b>Euro 52.200,00</b> Il canone mensile verrà corrisposto sulla base dei mesi effettivi di attivazione dell'opzione

I corrispettivi sono da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad **Euro zero**. Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del

servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

#### **Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e dei corrispettivi è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'Art. 60 del Codice.

#### **Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il CSI provvederà al pagamento dei corrispettivi con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) **Start-Up** della soluzione: **una tantum** alla messa a disposizione della soluzione software, in un'unica soluzione, all'esito positivo del

collaudo. **Servizio della soluzione:** a **canone trimestrale** posticipato e previo il rilascio del certificato di pagamento.

- b) **minuto outbund:** in base ai minuti consumati nell'anno solare a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori) indicati nella fattura relativa all'ultimo trimestre di ciascun anno.
- c) **supporto specialistico:** in base alle giornate uomo richieste nell'anno solare a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori) indicati nella fattura relativa all'ultimo trimestre di ciascun anno.
- d) **Servizio opzionale:** verranno applicate le modalità di fatturazione indicate alla precedente lettera a) ossia **“una tantum” e “canone”**, qualora attivato e per i mesi di effettiva durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di **30 giorni** decorrenti dal ricevimento della fattura. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'emissione della Verifica di Conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto. In caso di prestazioni afferenti ad interventi finanziati da Fondi PNRR o altri Fondi sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del CUP di riferimento e precisa indicazione del Progetto di riferimento. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Collaudo, di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel Certificato di Pagamento. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse*

*charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" -* introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

#### **Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in quanto applicabili.

#### **Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore

presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

#### **Art. 9 – PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 9 del Capitolato Requisiti Tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il

risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro onere necessario).

#### **Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

## **Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

### **Art. 11.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni

di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

**Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE  
DIPENDENTE**

L'Appaltatore, ai sensi degli art. 11, comma 1 e 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati tra le parti sociali firmatarie di

contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

#### **Art. 12 – SUBAPPALTO**

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto per le tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- ***si intende subappaltare le seguenti prestazioni: Installazione, formazione, gestione, manutenzione e servizi professionali di supporto specialistico per il software "as a service" di Contact Center***

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, trasmettendo, altresì:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del Codice:
  - il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto anche dal subappaltatore;
  - il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.1.2 Capitolato d'Oneri deve essere posseduto dal subappaltatore in proporzione alla quota parte subappaltata.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- la dichiarazione del Subappaltatore di ottemperare a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice ed in particolare di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) sezione "*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*";
- la scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) - sezione "*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*", debitamente compilata;

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La Stazione Appaltante corrisponde l'importo oggetto del subappalto direttamente al subappaltatore solo nei casi previsti dal comma 11 dell'art.119 del Codice.

#### **Art. 13 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato la OMISSIS che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

#### **Art. 14 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando il domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023. Le comunicazioni devono

pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2023. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso.

Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto

e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

#### **Art. 17 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

##### **PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

**Art. 18 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –****ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 19 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA  
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

**Art. 20–LICENZE SOFTWARE - Software acquisito in licenza d'uso**

Qualora oggetto dell'affidamento costituisca in tutto o in parte la fornitura (anche in modalità cd. cloud/SaaS, subscription/ noleggio, etc.) di software in licenza d'uso (di seguito, Software Licenziato), a tempo determinato o indeterminato, si applicano le seguenti condizioni. L'Appaltatore dovrà garantire al Committente (ai fini del presente articolo, il CSI-Piemonte e/o

L'Ente nel cui interesse il consorzio sta procedendo, come definito nella documentazione di gara) la titolarità delle licenze relative a tutti gli elementi software (di seguito, Software Licenziato) come indicati nei documenti della procedura, complete dei diritti di seguito precisati. Rispetto agli elementi oggetto di affidamento costituiti dalla fornitura e/o dalla messa a disposizione di Software Licenziato, l'Appaltatore deve garantirne al Committente i relativi diritti, nei termini di seguito specificati e meglio precisati, e sempre comunque e in ogni caso quantomeno funzionali all'utilizzo nei termini e condizioni indicati nella documentazione di gara complessivamente intesa (Capitolato d'Oneri, Capitolato tecnico e relativi Allegati, di seguito Documentazione di gara). Ove il Software Licenziato includa ovvero richieda per il suo funzionamento e/o fruizione elementi di terze parti (Componenti di Terze Parti, comprensivi sia di Software Licenziato di terzi, Software Libero e/o a riuso autorizzato ex. art. 69 D. Lgs. 82/2005), tali Componenti dovranno costituire anch'esse oggetto della fornitura, nei termini necessari e sufficienti all'esercizio dei diritti qui specificati da parte del Committente. Sono esclusi da tale previsione esclusivamente i sistemi operativi e RDBMS già acquisiti ed utilizzati dal Committente. L'Appaltatore dovrà comunque ed in ogni caso indicare in specifico elenco, qualora presenti, dette Componenti di terze parti presenti nella Soluzione e/o necessari per la sua Fruizione. Rispetto a tali Componenti di Terze Parti, sarà altresì onere del Fornitore garantire al Committente la relativa disponibilità ed il diritto di utilizzarlo, nei termini necessari come definiti nella Documentazione di gara nel suo complesso ovvero necessarie al corretto funzionamento del Software Licenziato, garantendo ove necessario l'acquisizione della titolarità delle relative licenze

ed evidenziandone eventuali specifici limiti e/o condizioni, per tutta la durata contrattuale. La o le licenze dovranno obbligatoriamente attribuire al Committente il diritto di utilizzare il Software Licenziato, quantomeno nei termini, con le modalità tecniche, per le finalità, per il tempo, per la tipologia ed il numero di utenti, e secondo i requisiti funzionali e non funzionali di cui alla Documentazione di gara, come sopra individuata, incluse eventuali condizioni specifiche di funzionamento/messa a disposizione. Inoltre, qualora sia espressamente prevista dalla Documentazione di gara, come sopra individuata, quale requisito o, alternativamente, ove sia stato confermato ovvero incluso nella relativa Offerta dell'Appaltatore, la concessione di diritti ulteriori a quelli del mero diritto d'uso come sopra definito, il Software Licenziato dovrà essere messo a disposizione con una licenza attributiva di tali diritti ulteriori al mero diritto d'uso (es. ispezionabilità, modificabilità, redistribuibilità). I suddetti diritti dovranno nel caso essere concessi quantomeno alle medesime condizioni e termini (es. tempo, numero e/o tipologia utenti, finalità etc.) – sempre salvo più specifiche previsioni di cui ai Requisiti tecnici e/o di cui all'Offerta (ed in quest'ultimo caso sempre e solo nella misura compatibile con la Documentazione di gara) - per il diritto d'uso. Precisato tutto quanto sopra, il fornitore – ove presenti – alleggerà le proprie condizioni di licenza standard, che costituiranno parte integrante, come allegato, del Contratto d'appalto, fatto sempre salvo quanto di seguito precisato. In particolare, qualora emerga discordanza tra l'Offerta e/o le suddette Condizioni di licenza standard alleggate dall'Appaltatore e la restante Documentazione di gara, quest'ultima avrà prevalenza. Il Fornitore fornisce quindi garanzia di tale prevalenza, nel caso necessario anche producendo

assenso del Licenziante/Titolare del Software Licenziato, ove soggetto diverso dal Fornitore medesimo. Rimane altresì inteso che qualsivoglia futura modifica delle suddette condizioni di licenza standard qui in oggetto –per il relativo periodo di validità del presente contratto nonché in ogni caso in cui possa comunque andare a modificare i termini di utilizzo del software in oggetto, come qui definiti, garantiti al CSI – dovrà essere preventivamente e formalmente comunicata al Committente e dal Committente formalmente accettata, dovendosi altrimenti ritenere rispetto al Committente priva di efficacia.

#### **Art. 21 – RISOLUZIONE**

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 122. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 22 – ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art.124 del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

#### **Art. 23 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto

vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

#### **Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

#### **Art. 25 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 26 – CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino. In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

### **Art. 27 – SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 28 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte  
Il Direttore Generale  
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Fastweb S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
Nicola Orofino

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 27 giugno 2024